

del 19 luglio 2025



Congedo Ordinario durante il servizio presso l'Agencia Europea "Frontex"

Una nostra iscritta avendo prestato attività, in distacco, dal 16 settembre 2019 al 15 dicembre 2024, presso l'Agencia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera-FRONTEx", lavorando in regime di settimana corta dal lunedì al venerdì, pari a nr. 8 ore al giorno, per un totale di 40 ore settimanali,

avendo usufruito di nr. 2,5 giorni di riposo al mese (nr. 20 ore), essendo terminato il periodo di distacco chiede se può usufruire dei giorni di congedo ordinario spettanti dal 2019 al 2024 e se gli possa essere riconosciuta l'indennità di produttività collettiva prevista dal fondo di incentivazione per l'attività professionale in relazione agli anni di servizio prestato all'estero.

Al riguardo, il Frontex Management Board Decision n. 30/2020 dell'11 ottobre 2020, all'articolo 13 "Congedi annuali e speciali" prevede espressamente (comma1) che "Frontex concede due giorni di congedo compensativo (CTO) a un agente di categoria 2 per ogni mese di distacco, al fine di compensare la perdita del diritto al congedo annuale nazionale. Il CTO può essere concesso in anticipo, ad eccezione del primo mese. I giorni di CTO maturati possono essere fruiti cumulativamente dopo il primo mese di distacco".

Al riguardo non è possibile operare una compensazione rispetto all'eccedenza di ore di lavoro maturate considerata l'onnicomprendività del trattamento di missione all'estero.

Per quanto concerne la produttività collettiva, l'art. 3, comma 63, del d.P.R. n. 537 del 1993, prevede espressamente che i pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità accessorie, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio

Trattandosi di provvedimento di distacco adottato dal Dipartimento della P.S. in relazione all'attività di Frontex spetta solo la retribuzione principale.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che, "per attribuire voci di salario accessorio anche al personale in distacco o comando, occorre ora rinvenire la legittimazione nella negoziazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale (cfr. anche Cass., 19 marzo 2018, n. 6787, che ha affrontato proprio il tema delle differenze retributive richieste dal pubblico dipendente comandato presso altro Ente in regime di diritto pubblico per l'avvenuta effettuazione di mansioni superiori, negandone la spettanza quando la loro attribuzione non provenga dall'amministrazione di appartenenza o non sia stata comunque da essa avallata)".

Bonus sicurezza per cambio serratura: tutti gli interventi detraibili

La sostituzione della serratura di una porta blindata finalizzata a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi rientra tra le spese alle quali si applica la detrazione per ristrutturazioni edilizie al 36-50%, rispettivamente per seconde e prime case, fino a un tetto di spesa di 96mila euro (bonus sicurezza).

Rientrano fra questi interventi anche l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, nell'ambito degli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi.

A titolo di esempio:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;

- tapparelle metalli che con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Per questi lavori spetta la detrazione prevista dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 con pagamento tracciabile, bonifico parlante e fattura che indicano il riferimento di legge.

Per gli stessi interventi è ammessa anche l'IVA ridotta al 10% in relazione ai beni e ai materiali utilizzati nel progetto edilizio. L'IVA al 10% è, infatti, applicabile ai lavori di manutenzione e ad alcuni beni significativi tra cui: infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagni ed infine anche impianti di sicurezza.

SIULP Palermo: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Palermo ha eletto il collega Giuseppe PRESTIGIACOMO nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente, Francesco QUATTROCCHI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Cessione ordinaria o agevolata TFR e TFS per i dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici interessati sia alla liquidazione ordinaria (DPR 5 gennaio 1950, n. 180) che a quella agevolata (DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), è disponibile sul sito INPS un servizio online per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS.

Per accedere al servizio serve come sempre l'autenticazione tramite credenziali digitali: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande si presentano direttamente o tramite l'assistenza degli Istituti di Patronato, con procedura telematica dal sito web INPS (www.inps.it) seguendo i seguenti percorsi:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

=> TFS e TFR dipendenti pubblici: prospetti online.

Nella domanda si devono indicare solo le informazioni che non sono già in possesso dell'Istituto, in modo da ottenere riscontro immediato sulla prestazione richiesta e facilitare l'automatizzazione dei controlli.

Vademecum dell'INPS contro le frodi

Con una comunicazione agli utenti, l'INPS ha fatto presente che stanno aumentando le truffe online che usano il nome dell'INPS per rubare dati personali e finanziari. Queste truffe avvengono principalmente attraverso SMS o e-mail false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate dall'INPS.

Questi messaggi invitano a cliccare su link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati per continuare a percepire prestazioni INPS, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili.

Si tratta di una trappola per rubare le informazioni personali.

Se si forniscono i dati su tali siti, i truffatori possono richiedere prestiti in nome altrui, aprire conti correnti fraudolenti, attivare credenziali SPID e dirottare i pagamenti delle prestazioni e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione a nome altrui.

Occorre, dunque, prestare attenzione a qualsiasi messaggio SMS o e-mail, apparentemente inviato a nome di INPS, che invita a cliccare su link in essi riportati, e ricorda che:

L'INPS non invia mai e-mail o SMS con link per confermare dati o ricevere rimborsi ma invitiamo sempre gli utenti ad accedere sempre e solo al sito istituzionale www.inps.it;

Le uniche e-mail con link che INPS invia sono quelle per le indagini sulla soddisfazione degli utenti, ma non ti chiederanno mai dati bancari o documenti;

L'unico sito ufficiale dell'INPS è www.inps.it. Controllare sempre che l'indirizzo del sito visitato termini con “.inps. it”, perché possono esserci domini con denominazioni simili e ingannevoli (es. insp, ipns, inpis e simili);

Sul sito INPS è disponibile un vademecum anti-truffe, con esempi di messaggi falsi e consigli su come difendersi.

Lesione della reputazione altrui e uso del condizionale

Quando si diffondano notizie offensive, false, e comunque non verificate, a nulla rileva che si faccia ricorso a verbi al condizionale, quando l'incedere complessivo delle proposizioni dia a intendere, come accaduto nel caso di specie, a mezzo di espressioni appositamente “confezionate” per accostare l'informazione falsa a fatti veri, la sostanziale volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata, come, invece, effettiva e fondata.

Il principio è enunciato dalla la Corte di cassazione con la sentenza 14196/2025. Secondo i giudici di legittimità espressioni insinuanti o capziose possono comunque indurre il lettore a ritenere veri fatti destituiti di fondamento ma di indubbio valore suggestivo. Anzi – a giudizio della Suprema Corte – la forza offensiva di questa tecnica narrativa è persino più intensa di quella delle esternazioni caratterizzate dalla forma più semplicemente dubitativa o interrogativa, soprattutto qualora associata a fatti non solo non corrispondenti al vero ma volutamente per mezzo di frasi ambigue, allusive, coinvolgenti e suggestive, e comunque idonee a instillare nella mente dei destinatari il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo "adombrato". Infatti, a ben vedere, la portata semantica delle parole al condizionale evoca una possibilità, se non addirittura una probabilità di accadimento, che soprattutto nel contesto di un racconto di fatti reali, integra, quanto a dimensione di lesività, un quid pluris rispetto a locuzioni predisposte in forma interrogativa o perplessa.

Nella vicenda di fatto la Cassazione ha confermato le decisioni di merito che dichiaravano la responsabilità penale e civile dell'imputato per il delitto di diffamazione commesso in qualità di autore di uno scritto su un blog in danno di un appuntato della Guardia di Finanza, tacciato nella circostanza come "in combutta coi Narcos" nel contesto di una informazione relativa a un caso di narcotraffico.

Dinanzi alla Corte di cassazione la tesi difensiva si basava principalmente sul fatto di aver accuratamente utilizzato il "condizionale".

La Cassazione ha ribadito il principio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell'attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata, l'attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all'interesse pubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l'errore percettivo che costituisce il presupposto dell'esenzione della responsabilità a norma dell'art. 59 comma 3 codice penale.

Nel caso in commento, secondo i giudici di piazza Cavour, nessuna ragionevole verifica risultava effettuata, ma neppure seriamente allegata, dall'autore della notizia, i cui motivi di ricorso si limitavano a rilievi "epidermici" sui contenuti della notizia divulgata e ad agitare note di dissenso sulla sussistenza della prova del dolo, quantomeno nella forma indiretta valutata dalle pronunce di merito, con il richiamo sterile di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal corredo espositivo delle decisioni in doppia conforme.

Pensione privilegiata, cumulo con redditi da lavoro e supplemento di pensione

Un nostro lettore, sulla base di informazioni ricavate dal web, chiede se sia possibile, dopo l'attribuzione di una pensione privilegiata, continuare a lavorare per integrarla con un supplemento di pensione.

Su queste stesse pagine (Flash 16/ 2025 del 18 aprile 2025) abbiamo già chiarito come sia, in generale, possibile lavorare dopo il pensionamento per incrementare il trattamento pensionistico.

In linea generale, dunque, se dopo il pensionamento si continua a lavorare, gli ulteriori anni di contributi versati sono utili per incrementare l'assegno pensionistico attraverso un ricalcolo della pensione.

Si tratta del supplemento di pensione, corrispondente all'incremento del trattamento precedentemente liquidato, che si consegue attraverso una serie di passaggi per i quali rimandiamo alla precedente trattazione dell'argomento.

Per quel che concerne il cumulo, l'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Nella categoria «pensioni di invalidità» rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio che continuano ad essere corrisposti, dopo il 2011, solo in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

In merito giova segnalare la sentenza n. 241 del 5 ottobre/11 novembre 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in merito all'articolo 72, comma 2, della legge n° 388/2000 e all'articolo 19 del D.L. n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008.

Tuttavia, al raggiungimento dell'età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo e, quindi, diventano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Per raggiungimento dell'età pensionabile si intende il raggiungimento dell'età prevista nell'ordinamento applicabile al titolare della prestazione pensionistica. Si presti attenzione, in merito, alla circostanza che l'età non è quella vigente

al momento del collocamento a riposo ma occorre fare riferimento a quella di volta in volta applicabile in base ai successivi adeguamenti.

Quindi per i dipendenti pubblici del comparto sicurezza per determinare l'età pensionabile al compimento della quale cessano le trattenute per il cumulo occorre far riferimento ai limiti ordinamentali previsti dallo specifico sistema pensionistico.

Al riguardo di quanto precede si richiama la nota operativa INPDAP n° 45 del 28 novembre 2008: "L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria".

Responsabilità per danni causati dalla cattiva manutenzione della strada

La Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ha nuovamente affrontato il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c., con specifico riferimento ai danni derivanti dal manto stradale.

Con l'ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, gli Ermellini hanno confermato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica tale responsabilità come oggettiva, sganciata da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode. L'unico onere a carico del danneggiato è la prova del nesso causale tra la cosa custodita – in questo caso, la strada – e l'evento dannoso. Non è dunque richiesta la dimostrazione della natura insidiosa o non visibile del pericolo, né tantomeno l'inevitabilità dello stesso, elementi che in passato erano spesso ritenuti centrali nei giudizi di responsabilità per danni da insidia stradale.

L'ordinanza chiarisce che è la pubblica amministrazione o l'ente gestore, in qualità di custode, a dover dimostrare l'intervento di un fattore idoneo a interrompere il nesso eziologico. Questo può consistere tanto nella condotta del danneggiato quanto in quella di un terzo. Nel primo caso, è sufficiente provare la colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza dover dimostrare che tale condotta sia stata autonoma, eccezionale o imprevedibile. Diverso è il discorso per il fatto del terzo: in questo caso, il custode deve provare che si è trattato di un evento oggettivamente imprevedibile e non prevenibile, un onere ben più gravoso che limita fortemente l'applicabilità dell'esimente.

Particolarmente significativa è l'affermazione del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato (art. 2 della Costituzione) per cui la responsabilità del custode può essere esclusa quando il comportamento del danneggiato risulti di per sé idoneo a causare il danno secondo un criterio di regolarità causale. Quanto più il pericolo era facilmente percepibile e superabile con l'adozione di normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficacia causale della condotta imprudente, fino a poter giustificare l'interruzione totale del nesso causale con la cosa custodita. In altri termini, la condotta del danneggiato può assorbire interamente la sequenza causale dell'evento, escludendo ogni responsabilità del custode.

La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a tutelare il danneggiato riducendone l'onere probatorio, richiedendo tuttavia attenzione e diligenza da parte del conducente del mezzo. In definitiva, mentre sull'utente della strada grava un dovere di attenzione, la cui violazione può compromettere il diritto al risarcimento, per l'ente comunale la manutenzione delle strade è un obbligo giuridico e sociale, il cui inadempimento espone a responsabilità piena, salvo prova contraria rigorosa.



Telemarketing: un nuovo filtro per i numeri falsi

L'AGCOM ha comunicato l'adozione di una serie di misure tecniche per contrastare il fenomeno del telemarketing e teleselling aggressivo e illegale (attraverso l'utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l'identificazione), sia le frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all'utente chiamato come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell'ordine) o privato (ad esempio una banca)".

La nuova normativa di contrasto al telemarketing molesto renderà operativa i primi 'filtri di rete' attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall'estero in entrata da finti numeri fissi e altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall'estero con finti numeri di telefono mobile. Con lo spoofing, infatti, le telefonate sembrano collegate a numeri che tuttavia non possono essere localizzati e arrivano da altre linee, nello specifico chiamate provenienti dall'estero verso l'Italia che espongono un identificativo del chiamante riferito in modo illegittimo a un numero italiano.

Il funzionamento del sistema è scandito dalle seguenti fasi:

- la verifica in tempo reale della validità del numero chiamante;
- un controllo finalizzato a capire se l'utente è in roaming internazionale;
- il blocco automatico delle chiamate da numeri non autentici o sospetti.

Dal 19 agosto per tale data saranno attivi i primi filtri di rete, attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall'estero in entrata da finti numeri fissi; dal 19 novembre saranno attivati altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall'estero con finti numeri di telefono mobile.

Le misure fanno parte di un pacchetto di restrizioni più ampio, adottato in sede di approvazione di un Codice di condotta, le cui prescrizioni si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte da soggetti i quali, sia in Italia che all'estero, utilizzano il canale telefonico per promuovere beni o servizi verso persone residenti in Italia.

Le fasce orarie consentite sono:

- dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 20:00;
- sabato e prefestivi: dalle 10:00 alle 19:00.

È vietato, inoltre, telefonare la domenica e nei giorni festivi.

Le restrizioni del Codice non si applicano agli operatori che utilizzano canali diversi dal telefono. Tra questi:

- promozioni all'interno delle app e attraverso la pubblicità digitale;
- contatti telefonici finalizzati solo a sondaggi, rilevazione della soddisfazione dei clienti o ricerche di mercato senza scopi commerciali;
- promozioni via SMS e altri canali non telefonici.

Gli operatori devono usare numeri visibili e richiamabili. Inoltre, prima di contattare l'utente a fini promozionali, devono presentarsi chiaramente e ottenere il consenso esplicito dell'interessato.

I contratti tra le aziende committenti e i call center devono prevedere clausole che impongano sanzioni in caso di violazioni. Tra queste, ad esempio, il mancato pagamento delle provvigioni per i contratti promozionali non autorizzati.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 29/2025 del 19 Luglio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123